NUOVA ANTICIPAZIONE DI LIRE 40 MILIARDI A FAVORE DEL "FONDO DI ROTAZIONE" DI CUI AL CAPO III DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 949

Art. 4

I prestiti e i mutui per edifici rurali e, per impianti di irrigazione, concessi ai termini del capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, a favore di coltivatori diretti, singoli o associati, e di piccole aziende, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria della Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina, istituita con l'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, sino all'ammontare del 70 per cento della perdita che gli Istituti mutuanti dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni delle ditte mutuatarie inadempienti. La liquidazione delle somme dovute per effetto della garanzia sussidiaria prevista al precedente comma e' disposta dal Comitato amministrativo della Cassa. Le condizioni e modalita' di erogazione delle somme dovute dalla Cassa in conseguenza della garanzia sussidiaria saranno disciplinate con apposite convenzioni da stipulare fra la Cassa medesima e gli Istituti mutuanti.

Versione in vigore dal 12 febbraio 1959, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuova anticipazione di lire 40 miliardi a favore del "Fondo di rotazione" di cui al capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949
Estremi	Legge 14 gennaio 1959, n. 5
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 1959

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuova-anticipazione-di-lire-40-miliardi-a-favore-del-fondo-di/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it